

DELIBERA N. 19/09/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETA' VIDEO 1 S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "I.E.S." – EX TELESALUTE) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.

PROCEDIMENTO N. 1876/AQ

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 febbraio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, la disposizione contenuta nell’articolo 20, comma 4, come richiamata dall’articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni di cui alla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-*decies*;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti*”

televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3 e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante *“Regolamento in materie di procedure sanzionatorie”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – Cont. n. 126/08/DIC - PROC. n. 1876/AQ del 23 settembre 2008 – notificato in data 30 settembre 2008, con il quale è stata contestata alla società “VIDEO 1 S.r.l. con sede legale in Roma, Piazza Scansano n. 8, partita IVA 01040671008, esercente l’emittente televisiva privata operante in ambito locale, denominata “I.E.S.” (ex Telesalute), la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 20, comma 4, come richiamata dall’articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, per non aver provveduto alla regolare tenuta del registro dei programmi, atteso che all’accesso ispettivo eseguito dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria in data 12 giugno 2008 veniva accertato che il registro dei programmi, regolarmente istituito in data 07/12/2006 (rep. N. 29061 del dott. Pennacchio Giuseppe fu Emilio, Notaio in Roma), composto da nr. 1000 fogli, scritturato dalla pagina nr. 2006/00001 alla pagina 2006/00687, comprendenti il periodo di riferimento 10/02/2007 – 01/06/2008, recava quale ultima annotazione quella registrata in data 01/06/2008 per il programma pubblicitario “Marketcall” in onda dalle ore 00:00:19 alle ore 00:30:28;

RILEVATO, pertanto, l’irregolare tenuta del registro dei programmi, avuto riguardo alla continuità temporale della compilazione, tenuto conto che detto registro costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo e che deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive, tenendo conto di schemi di classificazione minimi comuni e più dettagliati per alcune categorie di emittenti;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione contiene, sì, una norma abrogatrice dell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (obbligo della tenuta del registro dei programmi – art. 54, comma 1, lettera i), n. 9), ma, contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall’articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione della violazione degli obblighi previsti “ *dall’articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai Regolamenti dell’Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi*” (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l’obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva, recata dall’articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell’Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante *“Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze*

terrestri in ambito locale e radiofoniche”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3 e gli allegati B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l’interpretazione nel senso di un’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un’agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l’attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l’onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l’obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell’articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un’estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223);

RITENUTO, pertanto, sussistente l’obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell’articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell’autoproduzione e che grava sulla società esercente l’emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall’Autorità con delibera n. 54/03/CONS;

RIILEVATO che la società concessionaria, alla quale è stato debitamente notificato il citato atto di contestazione, non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, non ha richiesto audizione e/o accesso agli atti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’articolo 51, commi 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi di lieve entità, in quanto l’aggiornamento del registro dei programmi era in ritardo di una settimana sui programmi irradiati;
- con riferimento *all’opera svolta dall’agente* per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si rileva che la società VIDEO 1 S.r.l. non ha fornito alcuna giustificazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società VIDEO 1 S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e, pertanto, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società VIDEO 1 S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Scansano n. 8, partita IVA 01040671008, esercente l'emittente televisiva privata operante in ambito locale, denominata "I.E.S." (ex Telesalute), di pagare la sanzione amministrativa di Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 2, lettera b) e comma 5, del decreto legislativo n. 177/2005, come modificato dall'articolo 8-decies della legge 6 giugno 2008, n. 101, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 19/09/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 4 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro'

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Amendola